TESTO ORIGINALE

Art. 5 La Casa dei Cittadini e i Laboratori Territoriali per la Partecipazione

- 1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane e sociali e di promuovere nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta comunale, un ufficio denominato "la Casa dei Cittadini" che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e coopera all'attivazione degli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:
- a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi di cui all'art.3;
- b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all'art. 3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia sociale, urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee;
- c) rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi e di organizzare iniziative ed eventi di consultazione e partecipazione;
- d) organizzare la raccolta dei contributi consultivi di cui all' art. 8;
- e) predisporre gli elenchi delle realtà associative e dei singoli cittadini che richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi come specificato nell'art. 7, punto 5 e coinvolti nelle fasi di consultazione e progettazione partecipata come specificato negli art 8 e 9;
- f) organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento degli incontri pubblici di consultazione e partecipazione di cui agli art. 8 e 9.
- La Casa dei Cittadini supporta inoltre le attività volte:
- a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all'art. 8 comma 5;
- b) ad assicurare l'idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito internet del Comune di Milano e del Sistema informativo di cui all'art. 6:
- c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l'inoltro agli Uffici competenti.

TESTO MODIFICATO (IN BLU LE VARIAZIONI)

Art. 5 La Casa dei Cittadini e i Laboratori Territoriali per la Partecipazione

- 1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane e sociali e di promuovere nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta comunale, un ufficio denominato "la Casa dei Cittadini" che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e coopera all'attivazione degli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:
 a) rendere disponibili i materiali e la
- a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi di cui all'art.3;
- b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all'art. 3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia sociale, urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee;
- c) rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi e di organizzare iniziative ed eventi di consultazione e partecipazione;
- d) organizzare la raccolta dei contributi consultivi di cui all' art. 8;
- e) predisporre gli elenchi delle realtà associative e dei singoli cittadini che richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi come specificato nell'art. 7, punto 4 e coinvolti nelle fasi di **informazione**, consultazione e progettazione partecipata come specificato negli art 7, 8 e 9;
- f) organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento degli incontri pubblici di consultazione e partecipazione di cui agli art. 8 e 9. La Casa dei Cittadini supporta inoltre le attività
- a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all'art. 8 comma 5;
 b) ad assicurare l'idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito internet di cui all'art. 6;
- c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l'inoltro agli Uffici competenti.

- 2. La Casa dei Cittadini svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana e raccorda le relative attività a livello municipale.
- 3. Successivamente alla costituzione della Casa dei Cittadini sono costituiti, nell'ambito di ogni Consiglio di Zona almeno un Laboratorio Territoriale per la Partecipazione, luogo di informazione, consultazione e partecipazione per le finalità di cui al comma 1, utilizzando prioritariamente strutture già esistenti, tra cui i Laboratori di Quartiere dei Contratti di Quartiere e dei Piani di Recupero Urbano, ove costituiti.

Art. 6 II sistema informativo

- 1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione e consultazione sugli interventi di cui all'art. 3 secondo le modalità e gli obiettivi di cui agli art. 7 e 8, la Casa dei Cittadini promuove l'attivazione, nell'ambito del sito internet del Comune di Milano, della necessaria informazione sulle caratteristiche tecniche e localizzative e sullo stato di avanzamento dell'iter procedurale degli interventi suddetti.
- 2. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all'art. 3 provvede alla compilazione di una scheda informativa dello stato di avanzamento dei lavori per ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori, al fine di costituire la base informativa.

3. Per consentire l'accesso alle informazioni territoriali via web a tutti i cittadini, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione le postazioni telematiche site all'interno dei Consigli di Zona del Comune di Milano, della Casa dei Cittadini, dei Laboratori Territoriali per la Partecipazione e nelle piazze telematiche previste sperimentalmente nei laboratori di quartiere dei Contratti di Quartiere.

- 2. La Casa dei Cittadini svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana e raccorda le relative attività a livello municipale.
- 3. Successivamente alla costituzione della Casa dei Cittadini sono costituiti, nell'ambito di ogni Consiglio di Zona almeno un Laboratorio Territoriale per la Partecipazione, luogo di informazione, consultazione e partecipazione per le finalità di cui al comma 1, utilizzando prioritariamente strutture già esistenti, tra cui i Laboratori di Quartiere dei Contratti di Quartiere e dei Piani di Recupero Urbano, ove costituiti.

Art. 6 Strumenti telematici a supporto della partecipazione

- 1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione e consultazione sugli interventi di cui all'art. 3 secondo le modalità e gli obiettivi di cui agli art. 7, 8 e 9, viene promossa l'attivazione di un sito internet dedicato alla partecipazione. Tale sito metterà a disposizione informazioni e strumenti atti a fornire supporto alla partecipazione.
- 2. La lettura del sito sarà pubblica e senza necessità di iscrizione, mentre la partecipazione attiva sarà permessa ai soggetti di cui all'art. 2 previa iscrizione. La partecipazione attiva è disciplinata da regole di comportamento volte a: garantire a ciascuno libertà di
- espressione;
 assicurare la pertinenza dei contributi
 ai temi in discussione;
- creare le condizioni per un dibattito costruttivo.
- La violazione di tali regole di comportamento impedisce la pubblicazione del contributo.
- 3. Per consentire l'accesso alle informazioni territoriali via web a tutti i cittadini, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione le postazioni telematiche site all'interno dei Consigli di Zona del Comune di Milano, della Casa dei Cittadini, dei Laboratori Territoriali per la Partecipazione e nelle piazze telematiche previste sperimentalmente nei laboratori di quartiere dei Contratti di Quartiere.

TITOLO III. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 Informazione

- 1. L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini.
- 2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale degli atti di cui all'art. 3 l'Assessore competente o il Presidente del Consiglio di Zona, provvede a darne pubblica informazione ed a promuovere la conseguente consultazione.
- 3. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito internet del Comune di Milano. L'informazione comprende la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti dì cui all'art. 2.
- 4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la documentazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall'Unità organizzativa competente, alla Casa dei Cittadini e ai Laboratori Territoriali per la Partecipazione per le finalità di cui all'art. 5. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica secondo le modalità di cui al precedente comma 3.
- 5. Al fine della massima diffusione delle informazioni, l'Amministrazione Comunale può pubblicizzare la possibilità di essere informati anche attraverso mezzi innovativi, quali la posta elettronica, gli "sms" ed ogni altro mezzo idoneo.

TITOLO III. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 Informazione

- 1. L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini.
- 2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale degli atti di cui all'art. 3 l'Assessore competente o il Presidente del Consiglio di Zona, provvede a darne pubblica informazione ed a promuovere la conseguente consultazione.
- 3. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la documentazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall'Unità organizzativa competente, alla Casa dei Cittadini e ai Laboratori Territoriali per la Partecipazione per le finalità di cui all'art. 5. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
- 4. Al fine della massima diffusione delle informazioni, l'Amministrazione Comunale può pubblicizzare la possibilità di essere informati anche attraverso mezzi innovativi, quali la posta elettronica, gli "sms" ed ogni altro mezzo idoneo.
- 5. La Casa dei Cittadini, nell'ambito del sito internet di cui al precedente articolo, promuove l'informazione sulle caratteristiche tecniche e localizzative e sullo stato di avanzamento dell'iter procedurale degli interventi suddetti.
- 6. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito internet di cui all'art. 6. L'informazione comprende la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all'art. 2. Tutti i soggetti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito nell'art. 6 potranno contribuire inviando documenti informativi relativi al programma o al progetto sottoposto al processo di partecipazione.

Art. 8 Consultazione

- 1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione.
- 2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 7, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte) redatti in carta semplice, e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli.
- 3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Assessore, o il Presidente del Consiglio di Zona, competenti convoca un'incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Milano, nella sede della Casa dei Cittadini, nel Laboratorio Territoriale per la Partecipazione competente e attraverso ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del Gruppo Intersettoriale per la Partecipazione di cui all'art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano o all'opera su cui l'incontro è convocato, anche dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione. 4. La consultazione può inoltre essere articolata

7. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all'art. 3 provvede alla compilazione di una scheda informativa dello stato di avanzamento dei lavori per ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori, al fine di costituire la base informativa.

Art. 8 Consultazione

- 1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione.
- 2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 7, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte) redatti in carta semplice, e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere inviati anche via web, utilizzando spazi pubblici appositamente creati nel sito internet di cui all'art. 6. I contributi partecipativi sottoposti in forma cartacea verrano pubblicati sul sito a fianco di quelli pervenuti per via telematica.
- 3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Assessore, o il Presidente del Consiglio di Zona, competenti convoca un'incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet di cui all'art. 6, nella sede della Casa dei Cittadini, nel Laboratorio Territoriale per la Partecipazione competente e attraverso ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del Gruppo Intersettoriale per la Partecipazione di cui all'art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano o all'opera su cui l'incontro è convocato, anche dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione.
- 4. La consultazione può inoltre essere articolata

in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali l'attivazione di forum locali ovvero il ricorso a questionari o sondaggi.

Art. 9 Progettazione Partecipata

- 1. La progettazione partecipata (attività finalizzata all'emersione di soluzioni condivise da parte di diversi soggetti grazie all'interazione di differenti capacità, competenze ed esperienze) costituisce il terzo livello della partecipazione.
- 2. Il processo di progettazione partecipata è promosso indifferentemente su richiesta di uno dei seguenti organismi: Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Assessore competente, Presidente Consiglio di Zona, Consiglio di Zona.
- 3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandì o normative nazionali ed europee; è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell'intervento comporti un processo consensuale con gli attori del territorio.
- 4. La progettazione partecipata dovrà favorire una lettura ed interpretazione delle necessità e vocazioni del territorio in chiave sociale ed ambientale strategica, con lo scopo di valutare la sostenibilità socio-economica e fisica degli interventi proposti.
- 5. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, workshop, ... utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o se necessario, esterno all'Amministrazione Comunale, ed il supporto tecnico della Casa dei Cittadini.

6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici ai cittadini del territorio in esame nelle forme previste dall'art. 7.

in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali l'apertura di forum pubblici, il ricorso a questionari o sondaggi sia sul sito internet di cui all'art. 6, sia attraverso altri canali.

Art. 9 Progettazione Partecipata

- 1. La progettazione partecipata (attività finalizzata all'emersione di soluzioni condivise da parte di diversi soggetti grazie all'interazione di differenti capacità, competenze ed esperienze) costituisce il terzo livello della partecipazione.
- 2. Il processo di progettazione partecipata è promosso indifferentemente su richiesta di uno dei seguenti organismi: Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Assessore competente, Presidente Consiglio di Zona, Consiglio di Zona.
- 3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandì o normative nazionali ed europee; è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell'intervento comporti un processo consensuale con gli attori del territorio.
- 4. La progettazione partecipata dovrà favorire una lettura ed interpretazione delle necessità e vocazioni del territorio in chiave sociale ed ambientale strategica, con lo scopo di valutare la sostenibilità socio-economica e fisica degli interventi proposti.
- 5. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, workshop, ... utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o se necessario, esterno all'Amministrazione Comunale, ed il supporto tecnico della Casa dei Cittadini.

 Sul sito internet di cui all'art. 6 saranno messi a disposizione strumenti informatici e telematici atti a offrire supporto alle varie fasi del processo di progettazione partecipata, sviluppati utilizzando, se necessario, qualificate competenze esterne all'Amministrazione.
- 6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici ai cittadini del territorio in esame nelle forme previste dall'art. 7.